

Bruxelles, 8.2.2018
C(2018) 598 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.2.2018

che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia

CCI 2014IT16M8PA001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.2.2018

che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia

CCI 2014IT16M8PA001

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2014) 8021, modificata dalla decisione di esecuzione C(2015) 8450, la Commissione ha approvato determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia.
- (2) In data 28 ottobre 2017, l'Italia ha presentato, attraverso il sistema di scambio elettronico di dati della Commissione, una richiesta di modifica dell'accordo di partenariato. La richiesta era accompagnata da una revisione dell'accordo di partenariato in cui l'Italia proponeva di modificare gli elementi dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) (i), (iii), (iv), (vi) e (vii) del regolamento (UE) n. 1303/2013 oggetto della decisione di esecuzione C(2014) 8021.
- (3) Nella revisione dell'accordo di partenariato, gli importi assegnati per il periodo dal 2017 al 2020 nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione in Italia, sono stati adeguati dalla decisione di esecuzione della Commissione (UE) n. 2014/190², così come modificata³, in conseguenza dell'adeguamento tecnico

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.

² Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/190/UE, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire da ciascuno Stato membro all'assegnazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (notificata con il numero C(2014) 2082) (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 13).

effettuato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. La modifica dell'accordo di partenariato riguarda principalmente l'inserimento di un importo supplementare di 1 010 185 308 EUR per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e di 635 000 000 EUR per il sostegno del Fondo sociale europeo ("FSE").

- (4) Nella revisione dell'accordo di partenariato, l'importo della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile in Italia è stata aumentata di 343 021 032 EUR a seguito del regolamento del Consiglio (UE, Euratom) n. 2017/1123⁴ e del metodo di assegnazione di cui all'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (5) La quota delle risorse dei fondi strutturali disponibili per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" assegnata al FSE in Italia, in conformità dell'articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo la metodologia stabilita all'allegato IX di tale regolamento, è stata riveduta a seguito dell'adeguamento tecnico.
- (6) Gli importi minimi di risorse del FESR da destinare, a livello nazionale, per ciascuna categoria di regioni, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵, agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in particolare all'obiettivo tematico "Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di monossido di carbonio in tutti i settori" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4 del regolamento (UE) n. 1303/2013, sono stati modificati a seguito dell'adeguamento tecnico.
- (7) La quota minima del FSE destinata, a livello nazionale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, all'obiettivo tematico "promozione dell'inclusione sociale, lotta contro la povertà e tutti i tipi di discriminazione" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 9 del regolamento (UE) n. 1303/2013, è stata modificata a seguito dell'adeguamento tecnico.
- (8) A norma dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Italia ha proposto di trasferire lo 0,695 % del totale degli stanziamenti del FESR e del FSE, destinato alla categoria delle regioni meno sviluppate a favore della categoria delle regioni più sviluppate, in misura pari allo 0,690 %, e a favore della categoria delle regioni in transizione, in misura pari allo 0,005 %, come contributo di solidarietà per le regioni colpite dal sisma del 2016 e 2017. Poiché tali circostanze giustificano

³ Decisione (UE) 2016/1941 di esecuzione della Commissione, del 3 novembre 2016, che modifica la decisione n. 2014/190/UE (...) (notificata con il numero C(2016) 6909) (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 61).

⁴ Regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2017/1123 della Commissione, del 20 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 163 del 24.6.2017, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁶ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

debitamente una deroga all'articolo 93, paragrafo 1, del suddetto regolamento, è opportuno che la Commissione accetti la proposta dell'Italia.

- (9) La Commissione ha valutato la modifica dell'accordo di partenariato e ha formulato osservazioni tecniche a cui l'Italia ha risposto in modo soddisfacente presentando una versione modificata dell'accordo di partenariato in data 11 gennaio 2018.
- (10) Gli elementi modificati dell'accordo di partenariato di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) (i), (iii), (iv), (vi) e (vii) del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero pertanto essere approvati.
- (11) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione C(2014) 8021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2014) 8021 è così modificata:

1. all'articolo 1 della decisione di esecuzione C(2014) 8021, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I seguenti elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 28 ottobre 2014, modificato dalla revisione dell'accordo di partenariato, presentato nella sua versione definitiva l'11 gennaio 2018, sono approvati:";

2. l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

La quota delle risorse dei fondi strutturali disponibili per la programmazione dei programmi operativi nel quadro dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» destinate al FSE in Italia è fissata al 33,89 %.";

3. l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1. In conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 il totale delle risorse del FESR destinate, a livello nazionale, per ciascuna categoria di regioni, agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è pari ad almeno 11 621 008 766 EUR.

2. In conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1301/2013 il totale delle risorse del FESR destinate, a livello nazionale, per ciascuna categoria di regioni, all'obiettivo tematico "Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di monossido di carbonio in tutti i settori" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è pari ad almeno 2 822 457 284 EUR.

3. Il totale delle risorse del FSE destinate, a livello nazionale, all'obiettivo tematico "Promozione dell'inclusione sociale, lotta contro la povertà e tutti i tipi di discriminazione" di cui all'articolo 9, primo comma, punto 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusa l'assistenza tecnica, è fissato al 21,34 %.".

Articolo 2

Viene accettato il trasferimento tra categorie di regioni della seguente quota del totale degli stanziamenti a valere sul FESR e sul FSE destinati all'Italia:

1. 83 580 347 EUR a valere sul FESR dalla categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni in transizione;
2. 162 459 400 EUR a valere sul FESR dalla categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni più sviluppate;
3. 82 399 301 EUR a valere sul FESR dalla categoria delle regioni più sviluppate alla categoria delle regioni in transizione;
4. 41 770 834 EUR a valere sul FSE dalla categoria delle regioni meno sviluppate alla categoria delle regioni in transizione;
5. 41 770 834 EUR a valere sul FSE dalla categoria delle regioni più sviluppate alla categoria delle regioni in transizione.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8.2.2018

Per la Commissione
Corina CREȚU
Membro della Commissione

